

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*  
n. 20

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* FLERES)

*approvata nella seduta del 20 ottobre 2010*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 97/78/CE,  
2002/87/CE E 2006/48/CE PER QUANTO CONCERNE LA VIGI-  
LANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE FINANZIARIE  
APPARTENENTI A UN CONGLOMERATO FINANZIARIO  
(COM(2010) 433 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 2010**

---

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 433 definitivo,

considerato che esso si colloca nell'ambito di un processo di ripensamento delle modalità di vigilanza sui principali strumenti finanziari a livello dell'Unione, con particolare riferimento alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sui conglomerati, della quale era prevista da tempo una revisione;

tenuto conto che, per quanto riguarda in particolare i conglomerati, i rischi di gruppo si sono manifestati in tutta la loro gravità durante la recente crisi del mercato finanziario, evidenziando l'importanza della vigilanza supplementare sulle interconnessioni all'interno dei gruppi finanziari e tra istituti finanziari;

tenuto conto altresì che la proposta in oggetto si limita ad affrontare le questioni tecniche più urgenti riscontrate in fase di riesame della direttiva madre, riservando a ulteriori approfondimenti la presentazione di una proposta più articolata e innovativa,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

per quanto attiene al principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme, in quanto i suoi obiettivi non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri e solo una legislazione europea può garantire che i conglomerati finanziari operanti in più Stati membri siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza;

per quanto attiene al principio di proporzionalità, la proposta appare conforme, in quanto le modifiche apportate alle direttive non vanno al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi in essa individuati;

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 53, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese, tra l'altro, al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio delle stesse.

Nel merito, si accoglie con favore l'iniziativa della Commissione, dettata dalla doppia necessità di adeguare la direttiva 2002/87/CE alle modifiche intervenute nella legislazione di settore e di tener conto delle difficoltà emerse durante la crisi finanziaria nel prevenire e vigilare sui rischi di gruppo. Si segnala tuttavia l'importanza di interventi più innovativi e

radicali, che estendano e puntualizzino al contempo la portata della vigilanza e le modalità di determinazione del capitale dei conglomerati, onde garantire la massima trasparenza e le massime garanzie per gli investitori; si auspica pertanto che detti interventi vengano rapidamente formalizzati, in linea con il programma di lavoro delineato dalla stessa Commissione.

Si evidenzia infine come il sovrapporsi nel corso di pochi anni di un consistente numero di modifiche all'impianto legislativo in tema di vigilanza e di strumenti finanziari renda l'impianto stesso di non facile lettura e interpretazione. Sarebbe pertanto opportuno provvedere al più presto, anche nel caso in cui il numero di modifiche apportate finora non lo renda strettamente necessario, a una codificazione della normativa, se non alla predisposizione di un autentico testo unico che potrebbe essere utilmente coordinato dalle nuove Autorità di vigilanza in ambito bancario e assicurativo.

